



# Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013 – SIDER GS SRL - COMUNE DI CERIGNOLA.</b>
-----------------	---

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1527</b>	<b>28/09/2023</b>
<i>Proposta Numero 1637</i>	

Settore	<b>SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
Dirigente	<b>GIUSEPPE CELA</b>

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che:**

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale.

L'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013 al paragrafo n. 3, precisa che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento.

### **Considerato che:**

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Cerignola con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 27664 di prot. del 25/05/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Sider Gs S.r.l., nella persona della Sig.ra Merlicco Eleonora (MRLN68A57L219P), nata a Torino il 17/01/1968 e residente a Cerignola (Fg) in Via Torricelli, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59 del 03/11/2022 ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

**lett. a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:**

- *acque meteoriche*

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 27 del 06/06/2023, esecutivo ai sensi di legge, che ha esteso la durata dell'incarico dirigenziale conferito all'Ing. Giuseppe Cela, come da Decreto Presidenziale n. 4 del 01.04.2022, quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale.

**Visto** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 27 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 66 del 21 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 provvisorio e sono stati assegnati ai dirigenti/centri di responsabilità gli obiettivi specifici anno 2023;

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 113 del 02/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025, con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità;

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 122 del 29 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 definitivo con l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse umane e responsabilità gestionali.

**Vista** la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio e attribuiti per la gestione del servizio;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**Visto** il D.P.R. 59/2013

## DETERMINA

Di adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Sider Gs S.r.l.** per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.IIa 1969 sub 1 e sub 2, nella persona della Sig.ra Merlicco Eleonora (MRLLNR68A57L219P), nata a Torino il 17/01/1968 e residente a Cerignola (Fg) in Via Torricelli, in qualità di Amministratore Unico della citata Ditta, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013:

**lett. a)** *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*

- *acque meteoriche - (Soggetto competente Provincia di Foggia) Allegato A;*

**lett. g)** *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.to L.vo 152/06- (Soggetto competente Provincia di Foggia) Allegato B.*

**L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP del Comune di Cerignola e si intende adottata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.**

Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, almeno 6 mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di

qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;  
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

**Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Cerignola ai fini del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, il quale procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.**

Di demandare al SUAP del Comune di Cerignola la trasmissione del titolo abilitativo finale di Autorizzazione Unica Ambientale ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- Ditta Sider Gs S.r.l.;
- Settore Ambiente della Provincia di Foggia – [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it);
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia, Via Rosati 139.

**Si ricorda che il progettista assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 c.p. e che pertanto in caso di false dichiarazioni trovano applicazione le sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento giuridico.**

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione Albo Pretorio on line della Provincia di Foggia ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Il presente atto è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi degli artt. 113, 124, 184ter e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.M. 186/06 e s.m.i., del R.R. 26/2013 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/2013.**

**Resta nella competenza del SUAP l'acquisizione di tutti gli ulteriori provvedimenti/pareri legittimanti l'intervento, di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima realizzazione dell'intervento ed esecuzione dell'attività prevista, ivi compreso il titolo edilizio e quello paesaggistico, atti autonome e presupposti.**

**Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.**

## **ALLEGATO A**

*Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.to L.vo 152/06 e del R.R. 26/2013*

La Ditta Sider Gs S.r.l. è proprietaria di un impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Cerignola con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 27664 di prot. del 25/05/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Sider Gs S.r.l., nella persona della Sig.ra Merlicco Eleonora (MRLN68A57L219P), nata a Torino il 17/01/1968 e residente a Cerignola (Fg) in Via Torricelli, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2.

La documentazione tecnica allegata all'istanza, redatta dall'Ing. Pasquale Arace, iscritto regolarmente al n. 3380 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, riporta che le acque di prima pioggia saranno raccolte mediante griglie esistenti e convogliate in una vasca a perfetta tenuta stagna e opportunamente trattate mediante idoneo impianto. Le acque successive, di seconda pioggia saranno convogliate in una ulteriore vasca a perfetta tenuta stagna, per poi essere opportunamente trattate. Le acque depurate, raccolte in una vasca di accumulo finale verranno quanto possibile riutilizzate per il lavaggio del piazzale e per l'irrigazione del verde aziendale, rispettando i valori limite previsti per uso irriguo e scarico al suolo.

La relazione geologica ed idrogeologica, a firma del geologo Dott. Luciano Russo, iscritto regolarmente al n. 239 dell'Ordine dei Geologi della Regione Puglia, riporta che:

- ai fini della tutela dei corpi idrici sotterranei, il sito risulta idoneo in quanto presenta un franco di sicurezza di spessore superiore a 1,5 m (punto h. art. 3 R.R. 26/2013); infatti la superficie piezometrica della falda acquifera si attesta a circa 15,0 m di profondità dal piano campagna;
- per quanto riguarda la presenza di pozzi ad uso domestico, da quanto riportato negli elaborati cartografici del Piano di Tutela delle Acque e dell'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia e da quanto noto in zona, per un raggio di 500 m dal punto di scarico, non risultano presenti emungimenti di acqua.

### **Tutto ciò premesso:**

Ritenuto poter autorizzare la Ditta Sider Gs S.r.l., ai sensi degli art. 113 e 124 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. in procedura A.U.A. ex D.P.R. 59/2013, con riferimento all'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2

### **DETERMINA**

di rilasciare per quanto in premessa citato che qui si intende integralmente riportato **alla Ditta Sider Gs S.r.l. l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche** rivenienti

dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2, ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 26/2013.

La presente autorizzazione è soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni, ai sensi del D.L.vo 152/06, del R.R. n. 26 del 09/12/2013:

1. le acque meteoriche di prima pioggia e di seconda pioggia, opportunamente trattate, dovranno essere scaricate sul suolo tramite irrigazione delle aree a verde presenti nell'impianto o riutilizzate per il lavaggio dei piazzali. **Le acque di lavaggio del piazzale dovranno seguire il trattamento delle acque di prima pioggia o essere trattate come rifiuto liquido ai sensi della Parte IV del D.to L.vo 152/06 e pertanto conferite a Ditte autorizzate al trasporto e smaltimento;**
2. il pozzetto fiscale, da intendersi quale ultimo pozzetto a valle della depurazione e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere mantenuto in adeguate condizioni d'uso e sempre accessibile;
3. lo scarico dovrà rispettare i valori tabellari previsti dalla Tab. 4 all. n. 5 al D.to L.vo 152/06 con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato stesso;
4. effettuare semestralmente controllo delle acque di scarico mediante analisi condotte da laboratorio accreditato da cui risulti che le acque, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge, fermo restando la facoltà di questo Ente o dell'ARPA Puglia di disporre controlli in ogni altra occasione lo riterranno necessario. Il campionamento dovrà essere effettuato da parte di personale qualificato ai sensi delle metodiche APAT, ISRA e CNR;
5. ogni qualvolta necessario o comunque due volte l'anno si dovrà provvedere allo svuotamento e al conseguente smaltimento dei fanghi rivenienti dal disoleatore e sedimentatore che dovranno essere trattati come rifiuti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.L.vo n. 152/06, ed essere conferiti a ditte autorizzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. I formulari dovranno essere trasmessi all'Ente Provincia ed archiviati per un periodo non inferiore a 5 anni presso la sede operativa;
6. Le aree pavimentate dovranno essere mantenute in buono stato conservativo, così come le aree verdi progettuali previste;
7. l'irrigazione dovrà essere interrotta in concomitanza di eventi meteorici rilevanti al fine di evitare ruscellamenti ed impaludamenti del terreno;
8. di disporre che il terreno non dovrà essere utilizzato da produzioni agricole ad uso umano da consumarsi crude;
9. in fase di gestione dell'impianto, dovrà essere rispettato quant'altro dettato dal D.L.vo n. 152/06, dal R.R. 26/2013 e dalle normative Statali e Regionali anche se emanate successivamente al presente atto;
10. in fase di gestione dell'impianto dovranno essere adottate le misure necessarie per una gestione ottimale del trattamento e della successiva evacuazione delle acque;
11. per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dell'impianto, successivo alla presente autorizzazione dovrà essere presentata nuova comunicazione alla Provincia e richiesta autorizzazione allo scarico;
12. ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto, in riferimento al ciclo tecnologico ed alle tipologie dei reflui da smaltire dovrà essere notificato a questo Ente;
13. la Provincia si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo riterrà necessario.

## **ALLEGATO B**

*Comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

La Ditta Sider Gs S.r.l. è proprietaria di un impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2.

Con nota prot. n. 18151 del 06/04/2023 questo Ente ha disposto la proroga dell'iscrizione al n. 343 del registro provinciale della Ditta SIDER GS S.r.l. (R3-R4) dei rifiuti non pericolosi sull'impianto sito in agro del Comune di Cerignola in Z.I. PAP -Insula CC8-CC4, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub1 e sub2, ai sensi dell' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186/2006, valevole fino al 30/09/2023 al fine di consentire all'azienda di formalizzare l'istanza relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Cerignola con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 27664 di prot. del 25/05/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Sider Gs S.r.l., nella persona della Sig.ra Merlicco Eleonora (MRLN68A57L219P), nata a Torino il 17/01/1968 e residente a Cerignola (Fg) in Via Torricelli, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Cerignola in zona industriale PAP - INSULA CC8-CC4, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub 1 e sub 2.

**Vista** la trasmissione del PEI (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura di Foggia in data 17/09/2021 da parte della Ditta Sider Gs S.r.l..

**Vista** la nota prot. n. 17347 del 17/03/2018 con la quale il Tecnico incaricato, Ing. Alfonso Di Giovanni, ha dichiarato che l'impianto esistente in agro del Comune di Cerignola alla Zona Industriale P.A.P. - Insula CC8-CC4, della soc. SIDER G.S. S.r.l., rispetta i criteri per la localizzazione degli impianti di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015).

**Visto il Certificato di Regolamento UE n. 333/2011 n. 25377** emesso daal'Ente Certificatore Certiquality S.r.l. in data **20/10/2020**, relativo al sistema di gestione della qualità di cui all'art. 6 Allegati 1 e 2 (ferro, acciaio e alluminio) del citato regolamento

SI DISPONE

l'iscrizione della Ditta SIDER GS S.r.l., con sede legale in agro del Comune di Cerignola in Via S. Pertini snc, al n. **343** del registro provinciale per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) finalizzata al recupero (R3-R4) dei rifiuti non pericolosi sull'impianto sito in agro del Comune di Cerignola in Z.I. PAP -Insula CC8-CC4, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub1 e sub2, ai sensi degli artt. 184ter e 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186/2006.

Che le tipologie, le operazioni di recupero (All. C alla Parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.) ed i quantitativi annui massimi dei rifiuti da recuperare nell'impianto sito in agro del Comune di Cerignola in Z.I. PAP -Insula CC8-CC4, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 145 p.la 1969 sub1 e sub2, siano esclusivamente quelle sotto elencate e

previste dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai punti:

Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	Operazioni di recupero R	D.M. 186/06 Ton/a
<b>3.1</b> rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ( E.E.R. 120102-120101-100210-160117- 150104-170405-190118-190102-200140-191202) e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati da codici 100299 e 120199;	R13 – R4	1000
<b>3.2</b> rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (E.E.R 110501-150104-200140-191203-120103-120104-191002-170402-170403-170404-170406-170407) e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati da codici 100899 e 120199;	R13 – R4	490
<b>5.1</b> parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.to L.vo 5/02/1997 n. 22 e s.m.i. e al D.to L.vo 24/06/2003 n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili (E.E.R. 160116-160117-160118-160122-160106)	R13 – R4	1000
<b>5.2</b> parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai dell'art. 28 del D.to L.vo 5/02/1997 n. 22 e s.m.i. (E.E.R. 160116-160117-160118-160122-160106)	R13 – R4	500
<b>5.7</b> spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (E.E.R. 160216-170402-170411)	R13 – R4	1
<b>5.8</b> spezzoni di cavo di rame ricoperto (E.E.R. 170401-170411-160118-160122-160216)	R13	1
<b>5.9</b> spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) (E.E.R. 170411-160216)	R13 – R4	1
<b>5.19</b> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93HFC (C.E.R. 160216 – 160214 – 200136)	R13 – R4	1

**Le attività di recupero R4 potranno essere esercitate previo conseguimento e presentazione a questo Ente dell'attestazione di qualità così come approvato dalla Commissione e Consiglio UE:**

- **Regolamento UE 715/2013 sui rottami di rame.**

Durante l'esercizio dell'attività, codesta società, è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e dall'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- a) la messa in riserva (R13) e il recupero dei rifiuti (R4 = Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Cerignola in zona PAP, alla via Pertini insula CC8-CC4, così come da planimetria di seguito riportata:





- b) sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- c) il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
  - vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- d) **la Società può produrre materiali "End of Waste" (EoW) di materiali ferrosi e non solo se in possesso delle certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 in corso di validità;**
- e) l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- f) ogni partita di rottami metallici e non, assoggettati al Regolamento (UE) n. 333/2011, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- g) la Società potrà ritirare da terzi rottami metallici e non, che hanno cessato la qualifica di rifiuti "End of Waste", a condizione che gli stessi vengano stoccati separatamente da quelli prodotti nell'impianto e che siano identificabili secondo quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 333/2011;
- h) ogni partita di rottami metallici non assoggettati al sopraccitato Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- i) le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- j) il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- k) **trasmettere annualmente a questo Ente copie dei FIR (Formulario Identificativo dei Riuti) per i codici EER in uscita, autorizzati in solo R13;**
- l) i quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare le 2.997 ton/a, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;

- m) i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- n) il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- o) tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- p) i rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- q) rinnovare polizza fidejussoria a favore di questo Ente per un importo pari ad € 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00) per eventuali danni provocati dall'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti e per lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208 comma 11 lett. g) del D.to L.vo 152/06;
- r) **di rinnovare e presentare a questo Ente alla scadenza le certificazioni del sistema di gestione della qualità della Ditta in conformità ai Regolamenti Comunitari, pena la sospensione dell'attività;**
- s) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del **D.M. n. 350 del 21.07.98 classe 6**. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno al fine di non incorrere nella cancellazione della Società dal registro delle imprese provinciale e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data , riportante nella causale:
  - denominazione e sede legale del dichiarante;
  - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita I.V.A. e cod. Fiscale.

Di dare atto che il responsabile legale della Società SIDER G.S. S.r.l. è la Sig.ra Merlicco Eleonora, nata a Torino il 17/01/1968, e residente in Cerignola alla via Rialto, 12.

Il Dirigente

cela giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

*Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".*

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): b71b69a023cbaa522341809909d3c47d7be6514104d61c152c5d5928e6d8f84d

**Firme digitali presenti nel documento originale**

giuseppe cela

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.1527/2023

Data: 28/09/2023

Oggetto: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013 – SIDER GS SRL - COMUNE DI CERIGNOLA.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del PROVINCIA DI FOGGIA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**

URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b133eee7c9c63c8f\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b133eee7c9c63c8f_p7m&auth=1)

ID: b133eee7c9c63c8f